

Collana di Regolamenti, Statuti e Testi operativi
coordinata da Fiorenzo Narducci

- n. 1 -

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Testo a cura di
FIorenzo NARDUCCI

INDICE

Capo I:	Finalità	5
Capo II:	Procedure	7
Capo III:	Settori d'intervento	10
Capo IV:	Soggetti ammessi	11
Capo V:	Condizioni generali di concessione	12
Capo VI:	Assistenza e sicurezza sociale	17
Capo VII:	Attività sportive e ricreative del tempo libero	19
Capo VIII:	Sviluppo economico	21
Capo IX:	Attività culturali ed educative	23
Capo X:	Tutela dei valori ambientali	25
Capo XI:	Interventi straordinari	26
Capo XII:	Disposizioni finali	27
* * *		
Allegato A:	Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)	
Allegato B:	Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati	
Allegato C:	Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)	

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono posti nel albo proprio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. La loro pubblicazione può avvenire anche in qualsiasi altro luogo dove sia possibile, purché sia pubblicamente accessibile.

Capo I
FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentati degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II PROCEDURE

Art. 6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

* 4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i

